

Lo Statuto Uncsaal

Approvato all'Assemblea Generale dei Soci del 2 ottobre 2010 a Milano

Lo Statuto Uncsaal

INDICE

	pag
Art. 1 Costituzione e Sede	3
Art. 2 Scopi	3
Art.3 Soci	3
Art. 4 Iscrizione	3
Art. 5 Esclusione dei Soci	4
Art. 6 Organi dell'Unione	4
Art. 7 Assemblea	5
Art. 8 Compiti dell'Assemblea	6
Art. 9 Comitato Direttivo	6
Art. 10 Compiti del Comitato Direttivo	7
Art. 11 Il Presidente	8
Art. 12 Vicepresidentel/i	8
Art. 13 Il Comitato di Presidenza	8
Art. 14 Gruppi di Categoria e Gruppo Misto	9
Art. 15 Commissioni e Gruppi di Lavoro	9
Art. 16 Collegio dei revisori dei Conti	9
Art. 17 Collegio dei Probiviri	10
Art. 18 Gruppi Regionali	10
Art. 19 Consulta Nazionale dei Coordinatori Regionali	10
Art. 20 Collaboratori e dipendenti	11
Art. 21 Patrimonio	11
Art. 22 Quote di Associazione	11
Art. 23 Spese	12
Art. 24 Esercizio Sociale	12
Art. 25 Scioglimento dell'Unione	12
Art. 26 Norme Generali	12

Art. 1

Costituzione e Sede

Fra i costruttori di serramenti metallici e Facciate Continue e loro componenti, prodotti affini e complementari è costituita un associazione, senza scopo di lucro, denominata "U.N.C.S.A.A.L.: Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio Leghe". L'associazione ha sede in Milano e può costituire sedi ed uffici in altre località.

Art. 2

Scopi

L'Unione ha lo scopo di rappresentare gli interessi del Comparto Italiano del Serramento Metallico e delle Facciate Continue presso tutti gli interlocutori istituzionali e di promuoverne i prodotti sul mercato.

Condizione essenziale e impegno dell'Unione è l'aggiornamento e il miglioramento costante del livello tecnico - qualitativo delle produzioni del settore, attraverso l'assistenza e l'informazione ai propri Soci e all'utenza, finalizzata all'implementazione permanente della qualità dei prodotti e alla loro conoscenza ed affermazione sul mercato.

Art.3

Soci

Dell'Unione possono far parte le imprese o i soggetti professionali che si dedicano in tutto o in parte alla produzione, allo sviluppo ed alla affermazione sul mercato dei Serramenti Metallici e delle Facciate Continue, nonché le imprese, le associazioni e gli enti che si riconoscano negli scopi dell'Unione, fatte salve le condizioni stabilite dall'Art. 4 dell'Unione. Tutti i Soci, finché rivestano tale qualifica, dell'Uncsaal hanno eguali diritti e doveri ed hanno diritto ad un voto da esprimere in Assemblea Generale, come meglio specificato all'Art.8 del presente Statuto.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4

Iscrizione

La domanda di ammissione di imprese, associazioni, enti o soggetti professionali deve essere presentata dal legale rappresentante del richiedente. La presentazione della domanda comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto. Le domande di iscrizione sono sottoposte all'approvazione insindacabile del Comitato Direttivo dell'Unione.

L'iscrizione decorre dal giorno della delibera del Comitato Direttivo, è impegnativa per due anni ed è tacitamente rinnovata di due anni in due anni, in mancanza di dimissioni a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 5

Esclusione dei Soci

La qualità di Socio si perde:

- per esclusione;
- per dimissioni.

L'esclusione di un Socio viene deliberata dal Comitato Direttivo:

- a) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività a giudizio del Comitato Direttivo, non rientri in quella di competenza della Unione;
- b) per fallimento, quando non sia intervenuta sentenza di riabilitazione civile;
- c) per condanna dei titolari o legali rappresentanti per reati contro il patrimonio che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, fino a quando non sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- d) per gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale e comunque connessi con la qualità di socio o con gli scopi dell'Unione;
- e) per morosità, qualora il ritardo nel pagamento superi i 3 (tre) mesi dall'ultimo termine concesso. In tal caso il Socio moroso sarà tenuto anche al rimborso delle spese occorse od occorrente per il recupero di quanto dovuto;
- f) per comportamenti che contraddicono L'Art. 2 dello Statuto e/o per atti particolarmente negativi nei confronti di altri soci o di operatori ed utenti del comparto. In questo caso è d'obbligo un pronunciamento dei probiviri.

Contro il provvedimento di esclusione, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione che lo riguarda.

Il Collegio dei Probiviri deciderà secondo quanto previsto dal Art. 17 del presente Statuto.

Art. 6

Organi dell'Unione

Sono organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea dell'Unione;
- b) il Presidente dell'Unione;
- c) il Comitato Direttivo dell'Unione;
- d) il/i Vicepresidente/i dell'Unione;
- e) il Comitato di Presidenza dell'Unione;
- f) i Gruppi di Categoria;
- g) la Consulta Nazionale dei Coordinatori Regionali;
- h) i Gruppi Regionali;
- i) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite ad eccezione di quelle relative al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7

Assemblea

L'Assemblea è sovrana ed è costituita da un rappresentante di ogni Socio facente parte dell'Unione, scelto tra i legali rappresentanti, il quale ha la facoltà di farsi sostituire da una persona appositamente delegata, scelta fra dirigenti della impresa o i partecipanti all'Unione.

Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona, oltre a quella eventuale della azienda.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta almeno da un quinto dei soci dell'Unione.

La convocazione dovrà avvenire per raccomandata e dovrà essere inviata dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni, è necessaria, in prima convocazione la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci dell'Unione mentre in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione, salvo che non sia diversamente indicato nell'avviso, si intende fissata un'ora dopo la prima.

Per le delibere - prese a maggioranza assoluta dei votanti e senza tenere conto degli astenuti - ogni impresa ha diritto a un voto. Prevale, in caso di parità, il voto del Presidente.

Le delibere relative alle modifiche dello Statuto dovranno essere approvate comunque dalla maggioranza assoluta dei soci.

Le votazioni avverranno per scrutinio segreto, salvo che la maggioranza dell'Assemblea decida di procedere per voto palese. La nomina di persona avviene sempre con voto segreto salvo deliberazione unanime dell'Assemblea.

Le delibere prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci e saranno trascritte in apposito libro conservato e tempestivamente aggiornato a cura del Comitato Direttivo e liberamente consultabile dai Soci.

Sul medesimo libro saranno riportati i bilanci e i rendiconti dell'Associazione.

Art. 8

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea Generale:

- a) delibera sui problemi e sulle direttive d'ordine generale dell'Unione e sull'attività da essa svolta;
- b) procede alla elezione dei membri elettivi del Comitato Direttivo;
- c) elegge il Presidente, il Collegio dei Probiviri, ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) discute e delibera ogni anno sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Comitato Direttivo;
- e) delibera su impegni finanziari a carico dell'Unione per ogni eventuale gestione particolare, qualora ciò si ravvisi necessario per la tutela di interessi generali che l'Unione intende raggiungere, fissandone le modalità di ripartizione e di riscossione fra le ditte dell'Unione o fra quelle che abbiano accettato di assumerli;
- f) ratifica le decisioni eventualmente prese dal Presidente in caso di improrogabile necessità;
- g) fissa l'entità delle quote sociali e le modalità di esazione;
- h) costituisce organi consultivi fra le imprese operanti in settori omogenei;
- i) delega proprie funzioni al Comitato Direttivo dell'Unione;
- l) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- m) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Comitato Direttivo alla sua approvazione;
- n) delibera l'adesione dell'Unione ad altre associazioni di categoria, sia direttamente che mediante l'iscrizione individuale di tutti o una parte dei soci.

Art. 9

Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è formato dal Presidente, da 4 (quattro) rappresentanti dei Gruppi Regionali eletti dalla Consulta dei Coordinatori Regionali, da un rappresentante per ogni Gruppo di Categoria votato dall'Assemblea Generale e risultante primo degli eletti fra i candidati del suo Gruppo di Categoria e da altrettanti componenti eletti con il criterio del maggior numero dei voti ricevuti, indipendentemente dal Gruppo di Categoria di appartenenza, dall'Assemblea Generale.

Ogni votante potrà indicare 1 voto per ogni Gruppo, più un numero “n” di voti “liberi”.

Alle riunioni del Comitato Direttivo possono partecipare inoltre con voto consultivo Presidenti delle Commissioni Tecnica ed Economica e il Presidente uscente che ne è membro per l'anno successivo alla scadenza del mandato presidenziale nonché gli eventuali membri del Comitato di Presidenza esterni al direttivo stesso. La convocazione è da effettuarsi anche a mezzo fax almeno otto giorni prima. Il Comitato Direttivo si riunirà almeno 4 (quattro) volte all'anno e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Ciascun membro del Comitato Direttivo ha diritto ad un voto; le decisioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive e vengono sostituiti dai primi fra i non eletti.

Il Comitato Direttivo resta in carica due anni ed è rinnovabile per un solo biennio se consecutivo.

Art. 10

Compiti del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo:

- a) esegue le delibere dell'Assemblea;
- b) assume l'iniziativa di studi che ritenga utili, per il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- c) predispone ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera su ogni atto di carattere finanziario anche se eccede l'ordinaria amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- e) approva la costituzione dei Gruppi di Categoria;

- f) nomina e/o revoca un Direttore Generale dell'Unione ed approva la assunzione dei funzionari di concetto, proposti dal Direttore Generale;
- g) incarica gli organi consultivi di studiare ed esprimere dei pareri su problemi specifici;
- h) ratifica le convenzioni stipulate dal Presidente con altre associazioni di categoria
- i) determina il numero dei membri del Comitato direttivo da eleggere da parte dell'Assemblea;
- l) ratifica la composizione del Comitato di Presidenza designato dal Presidente;
- m) nomina temporaneamente il Comitato dei Saggi per vagliare le candidature alla Presidenza da sottoporre all'Assemblea;
- n) nomina i Presidenti delle Commissioni Tecnica ed Economica;
- o) raccoglie le candidature alle varie cariche elettive da sottoporre all'Assemblea, che devono pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea;
- p) ratifica il regolamento organizzativo dei Gruppi regionali;
- q) ratifica le decisioni prese in emergenza dal Presidente;
- r) redige ed approva il Regolamento Elettorale.

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Unione avanti i terzi e in giudizio e provvede:

- all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- prende, in caso di improrogabile necessità decisioni di urgenza, anche se di competenza dell'Assemblea o del Comitato Direttivo, salvo ratifica;
- vigila e cura il funzionamento dell'Associazione ed adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto;
- nomina i vicepresidenti;
- propone al Consiglio Direttivo il Direttore Generale.

Il Presidente dura in carica un biennio e può essere rieletto per un mandato. In caso di volontà espressa da parte dei Soci che rappresentino la maggioranza assoluta della totalità dei voti spettanti a tutti i Soci può essere prevista un terzo mandato.

Il Presidente può delegare a seconda delle necessità parte delle sue funzioni al/ai Vicepresidente/i.

In caso di sue dimissioni anticipate, il Vicepresidente Vicario porterà a termine il suo mandato.

Art. 12

Vicepresidente/i

Vicepresidente/i vengono nominati dal Presidente e possono essere individuati fra i membri del Direttivo, i Soci dell'Unione o fra personalità esterne all'unione stessa, durano in carica 2 (due) anni, rinnovabili per altri due se consecutivi. Nel caso il Presidente nominasse più di un VicePresidente, uno dovrà detenere la carica di VicePresidente Vicario.

In caso di cambio del Presidente, il mandato per la Vicepresidenza necessita di una conferma. Il numero dei Vicepresidenti non Soci dell'Unione eventualmente nominati, non può essere superiore a quello dei Vicepresidenti Soci. I Vicepresidenti fanno parte, di diritto, del Comitato di Presidenza.

Art. 13

Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è strumento consultivo del Presidente, ed è formato dal Presidente stesso, dai Vicepresidenti e dal Direttore Generale. Il Comitato scade allo scadere del mandato Presidenziale.

Unica altra funzione del Comitato, o di singoli membri in quanto tali, è quella di assolvere a compiti di Rappresentanza Istituzionale affidati dal Presidente.

Art. 14

Gruppi di Categoria e Gruppo Misto

I Soci dell'Unione, all'atto dell'iscrizione, si raggruppano per categorie di attività e/o di prodotti affini. A ciascun Gruppo di Categoria corrisponde un posto nel Comitato Direttivo dell'Unione che viene attribuito dal voto dell'Assemblea Generale.

Potranno costituirsi in Gruppi di Categoria, gruppi di almeno 10 aziende con caratteristiche affini, previo accoglimento della domanda da parte del Comitato Direttivo dell'Unione.

Ciascun Socio potrà fare parte di un unico Gruppo di Categoria, di sua scelta, salvo eccezione vincolante del Comitato Direttivo.

I Soci, le cui caratteristiche non consentano l'individuazione di almeno 10 realtà affini, confluiranno nel Gruppo Misto al quale non corrisponde alcun posto nel Comitato Direttivo dell'Unione, viceversa il Presidente conferirà delega ad un Vicepresidente per rappresentarli.

Art. 15

Commissioni e Gruppi di Lavoro

Il Comitato Direttivo può costituire o sciogliere una Commissione Tecnica, una Commissione Economica ed altre commissioni o gruppi di lavoro per particolari problemi. Il Comitato Direttivo nomina i Presidenti, approva i programmi, stabilisce la durata e, su consiglio dei Presidenti, nomina i membri.

La convocazione di ogni singolo gruppo o commissione viene fatta dal proprio Presidente, quando lo ritenga opportuno o a richiesta di due membri del gruppo o della commissione. I gruppi e le commissioni si pronunciano su problemi sottoposti loro dal Comitato Direttivo o esprimono autonomamente dei pareri su problemi specifici e li trasmettono al Comitato Direttivo.

I Presidenti delle Commissioni partecipano, a richiesta del Presidente, con voto consultivo alle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 16

Collegio dei revisori dei Conti

L'Assemblea Generale nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti che possono essere scelti anche tra i non soci dell'Unione, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Unione e redige la sua relazione sul conto consuntivo annuale per l'Assemblea.

Art. 17

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Generale dell'Unione nomina un Collegio dei Probiviri composto da tre membri che possono essere scelti anche fra non soci dell'Unione.

I componenti il Collegio non possono contemporaneamente ricoprire altre cariche sociali.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente e propone al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, le norme per il proprio funzionamento.

Il Collegio dei Probiviri viene richiesto del proprio parere su iniziativa degli organi o dei soci dell'Unione per tutte le controversie che possono sorgere nell'ambito della stessa.

Nel caso previsto dall'Art. 5 il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva, sui ricorsi che gli vengono presentati, con i poteri dell'arbitro amichevole compositore.

Il Collegio dei Probiviri può anche essere interpellato dal Consiglio Direttivo in caso di controversa interpretazione di norme statutarie.

Il Consiglio dei Probiviri dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Art. 18

Gruppi Regionali

L'Unione per meglio rispondere alle esigenze territoriali dei Soci si organizza in gruppi regionali.

Il Gruppo Regionale concorre alla realizzazione sul territorio dei programmi e delle attività dell'Unione.

Ogni Gruppo Regionale è rappresentato da un proprio Coordinatore.

Il funzionamento dei Gruppi Regionali è disciplinato da un apposito regolamento redatto dalla Consulta dei Coordinatori e ratificato dal Comitato Direttivo dell'Unione.

Art. 19

Consulta Nazionale dei Coordinatori Regionali

La Consulta Nazionale dei Coordinatori Regionali è l'organo consultivo di rapporto tra la base associativa organizzata sul territorio e il Comitato Direttivo.

Vi prendono parte i Coordinatori di tutte le regioni italiane, e provvede:

- a) a redigere ed aggiornare il regolamento dei Gruppi Regionali;
- b) a portare il proprio contributo alle politiche e ai programmi dell'Unione attraverso i propri rappresentanti nel Comitato Direttivo.

Art. 20

Collaboratori e dipendenti

Gli incarichi a persone, società o istituti, saranno decisi dal Comitato Direttivo e conferiti dal Presidente.

Per ogni rapporto di lavoro dipendente, la retribuzione e tutti gli altri oneri saranno a carico dell'Unione, quale unico contraente del rapporto.

In uguale modo sarà regolato ogni altro eventuale rapporto di lavoro con il personale dipendente a disposizione dell'Unione. Il Presidente è garante verso l'Unione che le persone con funzioni retribuite agiscono nell'ambito delle direttive generali dell'Unione stessa.

Art. 21

Patrimonio

Il Patrimonio è costituito dai contributi di associazione versati dai soci e da erogazioni fatte a qualunque titolo. I contributi versati non sono ripetibili.

Il Socio che per qualunque motivo esca dall'Associazione, non ha alcun diritto sul Patrimonio.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il Patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3. comma 190. della Legge 23 dicembre 1996 n. 662. salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In ogni caso è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22

Quote di Associazione

Ciascun socio è tenuto a pagare la quota di associazione secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Le quote, i termini e le modalità di pagamento delle medesime, verranno fissate dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo.

In nessun caso è ammessa la trasferibilità delle quote e della loro rivalutabilità

Il mancato pagamento della quota di associazione nei termini fissati dall'Assemblea comporta la sospensione dei diritti di intervento e di voto in Assemblea a carico del socio moroso.

Art. 23

Spese

Le spese dell'Unione dovranno essere fatte secondo gli stanziamenti di bilancio preventivo e su delibera del Comitato Direttivo. Quando un socio esegua pagamenti indilazionabili nell'interesse dell'Unione, su richiesta del Presidente o del Comitato Direttivo, ha diritto all'immediata rifusione da parte dell'Unione e occorrendo, da parte degli aderenti alla stessa.

Art. 24

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Art. 25

Scioglimento dell'Unione

Lo scioglimento dell'Unione può avvenire con delibera dell'Assemblea a maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei voti di tutti gli iscritti dell'Unione.

Art. 26

Norme Generali

Per quanto non specificatamente stabilito dal presente Statuto, valgono le norme di legge sulle associazioni ed in caso di incertezza, le norme sulle società per azioni.